

Informazioni sui ritardi o omessi pagamenti

In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l'emissione nei termini di legge di un avviso di accertamento notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate comunali a partire dalla data di esigibilità della somma.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Si applicano le disposizioni di cui dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

In caso di ulteriore mancato pagamento l'Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell'esecuzione forzata.